

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 9
L.R. n. 26 del 26.10.2021. Costituzione dell'Azienda Sanitaria Zero.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, recante "Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero (in seguito A.S.Z.), quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica,

attraverso l' A.S.Z. la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale - ferme restando, in capo alla Regione stessa, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione - lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività descritte al comma 3 del predetto art. 23 della l.r. n. 18/2007 (come sostituito dal citato art.1, l.r. n. 26/2001), con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo medesimo;

oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3, e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'A.S.Z., qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale.

la suddetta legge, all'art. 1 – che sostituisce l'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, prevede che:

a) l'A.S.Z. sia dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di pubblica selezione, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi dell'istituto del comando secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, il quale mantiene:

1) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

2) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza;

b) l'A.S.Z., per lo svolgimento della propria attività, utilizzi:

1) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, determinati annualmente dalla Giunta regionale;

2) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

3) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;

c) il servizio di tesoreria dell'A.S.Z., di norma, sia svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali;

d) l'Assessorato alla sanità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'A.S.Z., nonché in conformità alla vigente normativa, provveda a:

1) approvare annualmente il piano di attività e verificarne con cadenza almeno semestrale l'attuazione;

2) definire indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria;

3) definire indirizzi, direttive e modalità dello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio;

e) per quanto riguarda il funzionamento dell'A.S.Z. si applichino le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502/1992;

f) al fine di promuovere ed implementare ulteriori forme di coordinamento sovrazonale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, possa altresì individuare di concerto con la stessa A.S.Z. ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto o attività sanitarie che non implicano assistenza diretta alla persona, diversi da quelli già gestiti dalla stessa Azienda, da espletare a livello di aree interaziendali di coordinamento;

g) in via transitoria e fino all'assegnazione all'A.S.Z. delle funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 23 della l.r. n. 18/2007, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 26/2021, le funzioni stesse, laddove previsto da specifico provvedimento della Giunta regionale, continuino ad essere esercitate a livello di area di coordinamento sovrazonale;

Dato atto che:

- con riguardo agli organi dell'A.S.Z. è stato proposto, nella seduta della Giunta Regionale dell'11 febbraio u.s., il disegno di legge, in corso di approvazione in Consiglio Regionale, per la modifica del comma 5 dell' art. 23 della l.r. n. 18/2007, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 26/2021, che recita:

“5. Gli organi dell'azienda zero sono:

a) il direttore generale, nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171; il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e un direttore amministrativo, dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171;

b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali”.

- l'A.S.Z., con riguardo al modello di gestione operativa, si conforma all'organizzazione dipartimentale prevista dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed è assoggettata al procedimento regionale di verifica degli atti aziendali;

- agli oneri derivanti, stimati in euro 646.740,50 per l'anno 2021, euro 3.086.962,00 per l'anno 2022 ed euro 586.962,00 per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 26/2021.

Dato atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi della d.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificato con d.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

decreta

- di costituire, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, che si considera qui integralmente richiamata, l'Azienda Sanitaria Zero quale ente del servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

- di stabilire che la sede legale dell'azienda è temporaneamente stabilita in Torino, via S. Secondo n. 29/bis, presso immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali o di enti del servizio sanitario regionale;

- di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno disposte le modalità ed i tempi per l'attribuzione delle funzioni;

- di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Alberto Cirio